

DIRITTO

Foro del consumatore competente sulle controversie contro la clinica

–di **Silvia Marzialetti** | Giovedì 3 novembre

Sulla controversia contro il medico e la clinica nel quale questi ha operato è competente il foro del consumatore: la struttura privata può essere considerata, infatti, al pari di un professionista. Così ha deciso la sesta sezione civile di Cassazione (nell'ordinanza 22133/16, depositata il 2 novembre), prendendo in esame il caso di una donna marchigiana convenuta in giudizio davanti al tribunale di Ascoli Piceno contro la casa di cura che l'aveva operata, per chiedere il risarcimento dei danni patiti a causa dell'intervento chirurgico.

La donna chiedeva *expressis verbis* di poter agire davanti al foro di Ascoli Piceno, in quanto foro del consumatore, ricordando la natura privatistica della struttura (che comunque faceva capo al Ssn) e invocando il principio di diritto espresso da una precedente ordinanza di Cassazione (la 8093 del 2009).

Contraria la clinica, che eccepiva l'insussistenza del foro richiamato, sostenendo che i criteri di competenza ordinaria attribuissero tale competenza a Perugia e che l'invocazione del foro consumatore fosse artificiosa.

Istruita la causa, anche il tribunale di Ascoli Piceno conveniva che alla controversia non si sarebbe dovuto applicare il foro del consumatore invocato dalla paziente e rimetteva la questione al tribunale di Perugia, argomentando che l'operazione chirurgica si era svolta nel tribunale di Perugia e che non si potesse attribuire alla clinica la qualifica di "professionista".

In controtendenza la Cassazione che - nell'accogliere le motivazioni della donna - dichiara la competenza del tribunale di Ascoli su tutta la controversia. I giudici fanno anzi notare la manifesta erroneità del tribunale, laddove «discetta della natura della prestazione sanitaria per escludere la rilevanza del foro del consumatore». Dello stesso vizio soffre anche l'atteggiamento del tribunale quando sembra adombrare che la responsabilità della casa di cura non sarebbe contrattuale. I giudici fanno inoltre notare che l'eccezione formulata dalla Casa di Cura contestava non soltanto il foro del consumatore, ma anche quelli ordinari e sosteneva che il foro del consumatore fosse applicabile solo ai rapporti disciplinati dall'articolo 63 del Codice del Consumo, secondo cui per le controversie civili la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore. Motivazione completamente ignorata dal tribunale.